

**DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012**  
**559/2012/R/EEL**

**REVISIONE DEI FATTORI PERCENTUALI CONVENZIONALI DI PERDITA APPLICATI ALL'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA SULLE RETI DI MEDIA E BASSA TENSIONE E DISPOSIZIONI IN TEMA DI PEREQUAZIONE DELLE PERDITE DI RETE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 20 dicembre 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2006, n. 160/06 e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2007, n. 40/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione (di seguito: TIV), che sostituisce l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2007, n. 328/07 e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2009, ARG/elt 25/09 e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (di seguito: TIS);

- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2011, ARG/elt 52/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/11);
- La deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 196/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 196/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 3 maggio 2012, 175/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 175/2012/R/eel);
- lo studio effettuato dal Politecnico di Milano nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 52/11, recante “Revisione dei fattori percentuali convenzionali di perdita di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione”, prot. Autorità 34038 del 29 dicembre 2011;
- il documento per la consultazione 26 gennaio 2012, 13/2012/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 13/2012/R/eel);
- il documento per la consultazione 15 novembre 2012, 480/2012/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 480/2012/R/eel) e osservazioni pervenute.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità, nell’esercizio dei propri poteri di regolazione dei servizi di rete, fissa i fattori percentuali convenzionali di perdita di energia elettrica sulle reti (di seguito: fattori di perdita standard) e, in particolare, come da tabella 4 del TIS, definisce:
  - i fattori di perdita standard applicati all’energia elettrica immessa e prelevata sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
  - i fattori di perdita standard sulle reti di distribuzione per la determinazione dei corrispettivi del servizio di trasporto per i punti di connessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale e per le imprese distributrici;
- la sezione 3 del TIV disciplina, tra l’altro, i meccanismi di perequazione che si applicano alle imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard, queste ultime stabilite sulla base dei fattori di perdita standard;
- in particolare, il TIV stabilisce che, a partire dall’anno 2007 e con riferimento a ciascun anno, la Cassa:
  - calcoli il valore della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard della rete di ciascuna impresa distributtrice;
  - regoli con ciascuna impresa distributtrice tale differenza, valorizzandola al prezzo di cessione applicato dalla società Acquirente unico S.p.A. agli esercenti la maggior tutela nell’anno a cui il calcolo si riferisce;
- in base a quanto esposto, quindi, ogni scostamento, in aumento o in diminuzione, tra le perdite effettive e le perdite standard della rete di distribuzione rimane a carico o a beneficio delle imprese distributrici, in tal modo incentivando le medesime al contenimento delle perdite;
- con la deliberazione ARG/elt 52/11, è stato avviato un procedimento finalizzato alla valutazione dell’adeguatezza dei fattori di perdita standard di energia elettrica sulle reti di distribuzione e di trasmissione e dell’eventuale revisione dei medesimi fattori;

- nell'ambito del citato procedimento sono stati previsti l'acquisizione dei dati necessari alle valutazioni presso i soggetti interessati e il ricorso all'ausilio di organismi indipendenti che svolgono attività di ricerca nel settore elettrico per gli approfondimenti più opportuni in materia, approfondimenti che devono altresì considerare l'interazione tra la generazione distribuita e la rete elettrica, anche in considerazione dell'impatto del crescente sviluppo di tale attività di produzione;
- al riguardo, è stato condotto dal Politecnico di Milano uno studio finalizzato alla quantificazione dei fattori di perdita standard sulle reti di trasmissione e di distribuzione (di seguito: studio del Politecnico);
- con la deliberazione ARG/elt 196/11, sono stati modificati i fattori di perdita standard relativamente alle reti di alta e altissima tensione, allineandoli ai risultati delle prime analisi dello studio del Politecnico e trasferendo i benefici della revisione ai clienti finali connessi a questa tipologia di rete;
- tale revisione è stata solo in parte riflessa nei fattori di perdita standard delle reti in media e bassa tensione, rimandando a successivi provvedimenti l'ulteriore revisione di questi ultimi;
- con la suddetta deliberazione è stato infine confermato il mantenimento delle modalità di determinazione e riconoscimento alle imprese distributrici del valore a regolazione della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard, riconoscendo, al contempo, la necessità di valutare ulteriori opportune modalità di regolazione al fine di tenere conto della diversificazione territoriale delle perdite;
- lo studio del Politecnico è stato successivamente completato con riferimento alla valutazione delle perdite sulle reti di media e bassa tensione, come documentato nell'allegato al documento per la consultazione 13/2012/R/eel sulla revisione dei fattori di perdita applicati all'energia immessa nelle reti di distribuzione;
- con la deliberazione 175/2012/R/eel, in esito alla consultazione citata, sono stati rivisti i fattori percentuali di perdita di energia elettrica applicati all'energia elettrica immessa nelle reti di bassa e media tensione, in modo da tenere conto, da un lato, della rilevante crescita della generazione distribuita e delle nuove forme di interazione con la rete elettrica e, dall'altro, del processo di efficientamento delle reti elettriche, anche dal punto di vista gestionale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'Autorità, con il documento per la consultazione 480/2012/R/eel, ha illustrato gli orientamenti in merito alla revisione, a valere dall'1 gennaio 2013, dei fattori percentuali convenzionali di perdita applicati all'energia elettrica prelevata sulle reti di media e bassa tensione e del meccanismo di perequazione delle perdite di rete;
- in particolare, con riferimento alla revisione dei fattori di perdita standard per i prelievi dalle reti di media e bassa tensione, l'Autorità ha evidenziato, con il suddetto documento per la consultazione, che:
  - tale revisione deve risultare, con riferimento alle perdite di natura tecnica, coerente con i valori applicati all'energia elettrica immessa sulle reti con i corrispondenti livelli di tensione, così come recepiti dalle deliberazioni ARG/elt 196/11 e 175/2012/eel;
  - con riferimento alle reti di media tensione, le simulazioni dello studio del Politecnico, riferendosi ad un campione rappresentativo della realtà presente sul territorio nazionale, risultano sufficientemente affidabili al fine di

- rivedere, in assenza di informazioni sull'esistenza di perdite non tecniche imputabili a tali tipologie di reti, i fattori di perdita standard relativi alle linee di media tensione e ai trasformatori da alta a media tensione;
- per quanto concerne le reti di bassa tensione, relativamente ai trasformatori MT/BT, le simulazioni fornite nello studio del Politecnico si riferiscono allo stesso campione relativo alle reti di media tensione e, pertanto, i risultati ottenuti risultano sufficientemente robusti, confermando il livello vigente del relativo fattore percentuale di perdita;
  - diversamente, le simulazioni dello studio del Politecnico sulle linee di bassa tensione sono state effettuate a partire da un campione ridotto di reti di distribuzione e, pertanto, i risultati ottenuti possono considerarsi solo indicativi, non consentendo di valutare compiutamente gli spazi di revisione del corrispondente fattore di perdita;
  - non si dispone attualmente di informazioni precise sul fenomeno delle perdite commerciali, le quali tuttavia sono ritenute trascurabili a livello di media tensione;
- per quanto concerne la revisione del meccanismo di perequazione delle perdite, l'Autorità ha evidenziato, con il medesimo documento per la consultazione, che:
    - sia le simulazioni presentate nello studio del Politecnico, sia le risultanze dell'implementazione del meccanismo di perequazione delle perdite attualmente vigente, segnalano una significativa articolazione della differenza tra perdite effettive e perdite standard a livello territoriale;
    - sulla base delle analisi svolte relativamente agli esiti delle determinazioni degli importi di perequazione comunicati dalla Cassa ai sensi dell'articolo 27 del TIV, con riferimento agli anni 2007-2011, la divergenza dal valore medio nazionale appare solo in parte ascrivibile alle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione, alle peculiarità connesse con l'orografia del territorio e alla diversa concentrazione territoriale dei punti di prelievo. Una parte di tale differenziazione risulterebbe riconducibile a fenomeni di prelievo fraudolento da parte dei clienti finali, realizzato anche attraverso la manomissione degli impianti di prelievo;
    - le informazioni, ad oggi a disposizione dell'Autorità, circa le risultanze dei meccanismi di perequazione, relative alla differenza tra perdite effettive e le perdite standard, non permettono, tuttavia, di valutare compiutamente, per ciascun anno, l'ammontare di tale differenza, in quanto tali risultanze sono fortemente influenzate dalle rettifiche dei dati di misura di competenza degli anni precedenti quello cui la perequazione si riferisce; le suddette rettifiche risultano di entità elevata e disponibili unicamente in forma aggregata;
    - le informazioni oggi disponibili non consentono, pertanto, di procedere ad un'adeguata differenziazione del fattore di perdita standard medio nazionale per tener conto degli elementi sopramenzionati. A tal fine servirebbero, infatti, dati puntuali sul funzionamento delle reti elettriche in bassa tensione, primariamente soggette anche a perdite di natura non tecnica;
    - la disponibilità di dati puntuali potrebbe consentire di definire l'incentivo al contenimento delle perdite rappresentato dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard, a livello di singola impresa di distribuzione e, pertanto, in modo più coerente con l'esercizio reale delle reti di distribuzione e con gli effettivi risultati conseguiti nella gestione delle perdite;

- inoltre, le informazioni così raccolte potrebbero essere utilmente impiegate per definire, per le reti meno efficienti e/o maggiormente soggette a perdite commerciali di ciascuna impresa di distribuzione, una ragionevole traiettoria di riduzione dei fattori di perdita standard;
- la disponibilità di tali dati potrebbe essere, infine, utile per la finalizzazione di ulteriori provvedimenti, in particolare in materia di revisione dei fattori di perdita standard di energia elettrica per effetto dello sviluppo della generazione distribuita e dell'efficientamento dell'esercizio delle reti, anche con riferimento alla futura regolazione delle *smart grids*;
- l'Autorità, sulla base delle considerazioni esposte nei precedenti alinea, con il documento per la consultazione 480/2012/R/eel, ha prospettato quanto segue:
  - l'applicazione, a valere dall'1 gennaio 2013, di fattori convenzionali: (a) per i prelievi di energia elettrica dalle reti di media tensione coerenti con i valori adottati dalle deliberazioni ARG/elt 196/11 e 175/2012/eel e in linea con i risultati delle analisi dello studio del Politecnico e, (b) con riferimento alle reti di bassa tensione, invariati rispetto ai valori vigenti (a copertura delle perdite di natura tecnica, valutate nella misura dell'8,9% e, per la restante parte, delle perdite di tipo commerciale), prevedendo la possibilità che tali fattori possano essere successivamente rivisti in coerenza con le modalità di funzionamento del meccanismo di perequazione delle perdite di rete;
  - la modifica del meccanismo di perequazione delle perdite, in via sperimentale, nel vigente periodo di regolazione (2012-2015) e, a regime, a partire dal prossimo periodo di regolazione (2016-2019), prevedendo una differenziazione dei fattori standard a copertura delle perdite di natura tecnica e commerciale applicati a ciascuna impresa di distribuzione, la cui implementazione richiederà la raccolta di dati di misura su un campione sufficientemente rappresentativo delle reti di bassa tensione, e di eventuali informazioni ulteriori rispetto ai dati di misura già disponibili per le reti di media tensione; il nuovo meccanismo di perequazione potrà prevedere che le eventuali differenze positive o negative tra i fattori di perdita standard applicati in prelievo a tutti i clienti finali e i fattori di perdita standard, risultanti dalla perequazione tra le imprese di distribuzione, siano poste a beneficio o a carico del sistema;
  - l'introduzione di una prima forma di perequazione tra le imprese distributrici, applicabile transitoriamente all'anno 2012, basata sulle perdite effettive risultanti dall'implementazione dell'attuale sistema di perequazione, in modalità di acconto, prevedendo un successivo conguaglio basato sull'implementazione del nuovo meccanismo di perequazione.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- dalle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 480/2012/R/eel sono emersi:
  - un generale apprezzamento riguardo all'obiettivo di pervenire ad una maggiore conoscenza del fenomeno delle perdite delle reti di distribuzione;
  - alcune obiezioni circa la revisione del fattore di perdita standard per i prelievi di energia elettrica dalle reti di media tensione, in quanto, per ipotesi, non terrebbe conto delle perdite commerciali che, invece, si ritiene caratterizzino anche tali

- reti e non solo quelle in bassa tensione; inoltre, a detta di alcuni operatori, tale revisione li priverebbe di una forma di remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi anni e finalizzati anche alla riduzione delle perdite tecniche; infine, il campione di reti in media tensione, utilizzato nell'ambito dello studio del Politecnico, non terrebbe conto della specificità rappresentata dalle reti di media tensione esercite a livelli di tensione inferiori a 20 kV;
- l'esigenza di accompagnare l'eventuale revisione del fattore di perdita standard per i prelievi di energia elettrica dalle reti di media tensione con un aumento temporaneo della franchigia dello sbilanciamento al fine di mitigare gli effetti associati agli errori di previsione del prelievo degli utenti del dispacciamento;
  - la richiesta da parte delle imprese di distribuzione di partecipare all'individuazione delle modalità di esecuzione dello studio, da avviare nel 2013 anche con il supporto di una collaborazione esterna, per la raccolta e l'analisi delle perdite delle reti in bassa tensione, attività propedeutica alla definizione del nuovo meccanismo di perequazione tra imprese;
  - la preoccupazione che l'approccio individuato per il nuovo meccanismo di perequazione tra imprese sia eccessivamente complesso e oneroso rispetto ai benefici conseguibili;
  - alcune critiche al meccanismo perequativo transitorio prospettato per l'anno 2012 basato su una prima fase di acconto e una successiva fase di conguaglio da determinarsi in base alla futura perequazione delle perdite, i cui algoritmi non sarebbero ancora noti nel dettaglio;
- la revisione del fattore di perdita standard per i prelievi di energia elettrica dalle reti di media tensione deve, a tendere, risultare coerente con la revisione già attuata con riferimento ai fattori di perdita standard da applicare all'energia elettrica immessa nelle reti di media e bassa tensione; eventuali perdite commerciali che dovessero evidenziarsi sulle reti di media tensione appaiono ragionevolmente comprimibili da parte delle imprese di distribuzione in considerazione del beneficio economico correlato e della disciplina tecnica di riferimento, tenuto anche conto dell'attesa revisione della Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica (di seguito Norma CEI 0-16);
  - con riferimento alle specificità di alcune tipologie reti di media tensione (reti esercite a livelli di tensione inferiori a 20 kV), il campione utilizzato nello studio del Politecnico risulta sufficientemente rappresentativo della realtà presente sul territorio nazionale; inoltre, il documento per la consultazione 480/2012/R/eel ha prospettato la differenziazione del fattore standard di perdita anche per tali reti al fine di tener conto delle specificità segnalate; al contempo una revisione graduale dei fattori convenzionali di perdita per tali reti consentirebbe, in attesa dell'applicazione del nuovo regime di perequazione delle perdite, di tenere maggiormente conto dei rischi di penalizzazione per le imprese di distribuzione soggette a perdite relativamente più elevate in ragione delle specificità delle proprie reti;
  - l'Autorità ha adottato, per il quarto periodo regolatorio, un sistema di riconoscimento dei costi pervenendo ad una regolazione tariffaria dei costi riconosciuti "per impresa", che incentiva lo sviluppo e il rinnovamento delle reti di distribuzione;

- relativamente alla richiesta di aumentare temporaneamente la franchigia dello sbilanciamento in prelievo, una soluzione transitoria potrebbe ridurre le criticità connesse con la revisione dei fattori di perdita standard relativi alle reti di media tensione;
- il progetto specifico per l'analisi delle reti di bassa tensione, da avviare nel 2013, prevede il coinvolgimento delle imprese di distribuzione, che potranno pertanto partecipare all'individuazione delle modalità di esecuzione di tale studio, fornendo tutti gli elementi, anche di tipo metodologico, che si ritengono utili per conseguire una conoscenza più approfondita del funzionamento delle reti e del fenomeno delle perdite e pervenire ad un meccanismo di perequazione efficiente;
- il meccanismo perequativo transitorio delle perdite di rete prospettato per l'anno 2012 risponde alle seguenti esigenze:
  - realizzare una prima perequazione tra imprese come già previsto con la deliberazione ARG/elt 196/11, coerente con la diversificazione delle perdite effettive sulle reti di distribuzione, mantenendo l'incentivo per il contenimento delle medesime;
  - promuovere l'equilibrio economico-finanziario degli operatori sulla base degli esiti del meccanismo di perequazione nel periodo 2007-2011, che hanno evidenziato perdite effettive superiori a quelle standard, tenuto anche conto delle rettifiche successive alle determinazioni annuali degli importi di perequazione;
- tuttavia, la modalità di acconto e successivo conguaglio, prevista dal documento per la consultazione 480/2012/R/eel per il suddetto meccanismo con riferimento all'anno 2012, potrebbe determinare per le imprese di distribuzione criticità ai fini della stesura dei bilanci di esercizio relativi a tale anno.

**RITENUTO:**

- opportuno rivedere, a valere dal 1 gennaio 2013, i fattori di perdita standard da applicare all'energia elettrica prelevata sulle reti di media tensione e nei punti di interconnessione tra reti di media tensione per tenere conto dei risultati riportati nello studio del Politecnico come, fra l'altro, recepiti dalle deliberazioni ARG/elt 196/11 e 175/2012/eel;
- opportuno prevedere una gradualità nella revisione dei fattori di perdita standard di cui al precedente punto al fine di tenere conto, in attesa della revisione del meccanismo di perequazione, del rischio di penalizzazione per le imprese di distribuzione soggette a perdite relativamente più elevate in ragione delle specificità delle proprie reti, nonché, in presenza di eventuali casi di perdite commerciali sulle reti di media tensione, consentire alle imprese medesime di adottare le necessarie azioni di contrasto, anche in base a nuovi strumenti che dovrebbero essere resi disponibili tramite l'attesa revisione della Norma CEI 0-16;
- opportuno confermare, a valere dall'1 gennaio 2013, il fattore di perdita standard vigente nel 2012 da applicare all'energia elettrica prelevata sulle reti di bassa tensione;
- necessario avviare nel corso del 2013 un progetto specifico per lo studio delle reti di bassa tensione, mediante l'ausilio di un organismo indipendente che svolga attività di ricerca nel settore elettrico, e il coinvolgimento delle imprese di distribuzione nella fase di individuazione delle modalità di esecuzione dello studio e ai fini

dell'acquisizione ed elaborazione dei dati necessari alle valutazioni presso i soggetti medesimi;

- opportuno integrare, a conclusione degli approfondimenti di cui al precedente punto, l'attuale meccanismo di perequazione delle perdite di rete a regolazione della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard, con una modalità di perequazione tra le imprese di distribuzione, che consenta di trasferire a beneficio o carico del sistema gli eventuali scostamenti associati ai fattori di perdita standard in prelievo applicati, rispettivamente, ai clienti finali e alle stesse imprese di distribuzione ai fini della perequazione;
- opportuno rivedere periodicamente i fattori di perdita standard da applicare all'energia elettrica prelevata dalle reti di media e bassa tensione, al fine di trasferire ai clienti finali i recuperi previsti dal meccanismo incentivante associato alla differenziazione dei fattori standard a copertura delle perdite di natura tecnica e commerciale che saranno applicati a ciascuna impresa di distribuzione, definiti in corso d'anno;
- opportuno adottare un meccanismo di perequazione tra le imprese di distribuzione, applicabile all'anno 2012, finalizzato a contenere la differenziazione dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione del regime di perequazione, di cui al comma 21.1, lettera c) del TIV, preservando l'incentivo al contenimento delle perdite di rete in campo a ciascuna impresa di distribuzione

### **DELIBERA**

1. di sostituire, a decorrere dall'1 gennaio 2013, la tabella 4 del TIS con la seguente tabella:

**Tabella 4: Fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi**

<b>Livello di tensione</b>	<b>Per punti di prelievo % (A)</b>	<b>Per punti di interconnessione tra reti % (B)</b>	<b>Per punti di immissione % (C)</b>
<b>380 kV</b>	<b>0,7%</b>		
<b>220 kV</b>	<b>1,1%</b>		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 380/220		<b>0,8%</b>	
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		<b>1,1%</b>	
Altro		<b>0,9%</b>	
<b>≤ 150 kV</b>	<b>1,8%</b>		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		<b>1,1%</b>	
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		<b>1,8%</b>	



Altro		<b>1,5%</b>	
<b>MT</b>	<b>4,0%</b>		<b>2,4%</b>
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		<b>2,4%</b>	
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		<b>4,0%</b>	
Altro		<b>3,2%</b>	
<b>BT</b>	<b>10,4%</b>		<b>5,1%</b>
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		<b>6,6%</b>	
Altro		<b>8,5%</b>	

2. di avviare, nel corso dell'anno 2013, un progetto specifico per lo studio delle reti di bassa tensione e per approfondire i fenomeni di cui in motivazione;
3. di attribuire la responsabilità del progetto di cui al punto 2, al Direttore della Direzione Mercati;
4. di prevedere che, ai fini dello svolgimento del progetto di cui al punto 2, il responsabile del progetto provveda a:
  - avvalersi dell'ausilio di un organismo indipendente che svolge attività di ricerca nel settore elettrico;
  - coinvolgere i soggetti interessati nella fase di individuazione delle modalità di esecuzione dello studio e ai fini dell'acquisizione ed elaborazione dei dati necessari alle valutazioni presso i soggetti medesimi;
5. di prevedere che, entro il 31 dicembre 2013, sia adottato il provvedimento di revisione del sistema vigente, al fine di integrare il meccanismo di perequazione di cui al comma 21.1, lettera c) del TIV con una modalità di perequazione tra le imprese di distribuzione coerente con l'esercizio reale delle reti distribuzione e con gli effettivi risultati conseguiti dagli operatori nella gestione delle perdite;
6. di prevedere che i fattori convenzionali di perdita di cui alle colonne A e B della tabella 4 del TIS possano essere successivamente rivisti in coerenza con le risultanze del progetto di cui al punto 2 e con le modalità di funzionamento del nuovo meccanismo di perequazione di cui al punto 5;
7. di adottare un meccanismo di perequazione tra le imprese di distribuzione, da applicare transitoriamente all'anno 2012, per cui ciascuna impresa di distribuzione provvede, nei confronti della Cassa, a versare, se l'ammontare di perequazione  $\Delta L$  di cui al comma 24.1 del TIV assume valore negativo, o ricevere, se il suddetto ammontare di perequazione assume valore positivo, rispettivamente:

$$\Delta L^- = \frac{\Delta L}{2} ; \quad \Delta L^+ = \min \left( \Delta L; \sum \Delta L^- * \frac{\Delta L}{\sum \Delta L_d} \right)$$

dove  $d$  indica le imprese di distribuzione aventi saldo di perequazione positivo;

8. di stabilire che la Cassa, attenendosi alle modalità previste dal TIV, provveda a quantificare gli importi di cui al punto 7 per ciascuna impresa di distribuzione e a regolare le relative partite economiche secondo le disposizioni di cui all'art. 27 del TIV e che le medesime siano poste a carico del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi di cui all'Articolo 54 del TIT;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*